



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTALTO UFFUGO TAVERNA - SCALO



Montalto Uffugo (CS), via Paolo Borsellino, snc – tel.09841525053

<http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/> - e-mail: csic88800n@istruzione.it – pec: csic88800n@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80005710787 - Codice Istituto: CSIC88800N – Codice Univoco Ufficio: UF8SHY - Indice IPA: istsc_csic88800n

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 04/12/2025

VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l'art. 4 secondo il quale “I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

emana il seguente Regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti. Le disposizioni che seguono hanno lo scopo di salvaguardare il principio *antropocentrico* secondo il quale lo sviluppo e l'applicazione dell'IA devono essere sempre orientati al benessere dell'uomo e al rispetto dei diritti fondamentali, nonché dei principi di trasparenza, non discriminazione, equità e sicurezza.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
 - a.garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
 - b. definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
 - c.promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
 - d. prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias)

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.
2. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) «**sistema di IA**»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti,



deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

- b) «**rischio**»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;
- c) «**fornitore**»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
- d) «**deployer**»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;
- e) «**operatore**»: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;
- f) «**dati biometrici**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;
- g) «**categorie particolari di dati personali**»: le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725;
- h) «**sistema di riconoscimento delle emozioni**»: un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici;
- i) «**dati personali**»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
- j) «**alfabetizzazione in materia di IA**»: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare;

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti sugli studenti.

TITOLO II – USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 4 – Uso da parte dei docenti



1. I docenti possono utilizzare l'IA per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento e produrre materiali didattici, ma non per automatizzare interamente la correzione delle verifiche senza supervisione umana. La generazione di test ed in generale di verifiche non può tradursi direttamente in valutazione, ma può risultare utile quale strumento di autocorrezione da condividere con gli alunni.
2. Al personale docente che si avvale dell'AI per personalizzare l'apprendimento attraverso strumenti che forniscono degli ausili nella preparazione e nella fruizione di materiale di supporto didattico, si pone il veto di non utilizzare riferimenti a dati sensibili legati ai bisogni educativi speciali.
3. L'utilizzo deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
4. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
5. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola promuove percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti. La formazione deve includere: uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo; etica e responsabilità nell'uso dell'IA; prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. È vietato l'uso dell'IA per la sorveglianza degli studenti o per la raccolta di dati sensibili senza autorizzazione.



TITOLO III – USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA PARTE DEGLI STUDENTI

Art. 8 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

1. L'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale da parte degli studenti è consentito esclusivamente per finalità formative, in relazione ad attività e obiettivi didattici esplicitamente indicati dai docenti che ne propongono l'impiego.

I docenti che integrano strumenti di IA, in particolare di tipo generativo, nelle attività didattiche sono tenuti a farlo con l'obiettivo prioritario di educare gli studenti all'uso consapevole e responsabile di tali tecnologie. A tal fine, dovranno illustrare preliminarmente il funzionamento di base degli strumenti proposti, evidenziando l'importanza della verifica critica dei contenuti generati e dei potenziali bias presenti.

L'integrazione dell'IA nella didattica deve, pertanto, non solo favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, ma anche stimolare il pensiero critico, promuovere la consapevolezza delle opportunità offerte da tali tecnologie e dei rischi connessi al loro impiego.

2. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

Art. 9 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari.
3. I docenti devono fornire criteri chiari per distinguere un uso legittimo da un uso scorretto dell'IA.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.

Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici o sensibili, o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.



Art. 13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a: stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA;
2. cybersecurity e protezione dei dati.
3. Il DVR deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 14 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della deliberazione da parte del Consiglio a cui segue la pubblicazione sull'Albo Online dell'istituto.